



COMUNE DI PATTI

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

E

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Modifiche apportate con Delibere C.C.:

- n.26/12
- n.12/13
- n.68/14
- n.44 e 45 del 2015
- n.22/17
- n.6/19
- n.74/21

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1 Oggetto

Il presente regolamento disciplina la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio comunale e delle Commissioni consiliari al fine di assicurare il loro regolare ed ordinato svolgimento ed il pieno e responsabile esercizio, da parte dei Consiglieri, delle loro attribuzioni.

Se nel corso delle adunanze si dovessero presentare casi che non risultano disciplinati dalla legge e dal presente regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Consiglio Comunale.

Art. 2 Diffusione

Una copia del Regolamento deve rimanere depositata nella sala delle adunanze durante le sedute, a disposizione dei Consiglieri. Copia dello stesso viene inviata, a cura del Segretario Generale, ai Consiglieri neo eletti.

CAPO I ADUNANZE

Art. 3 Luogo delle riunioni

Le sedute del Consiglio comunale si tengono nell'apposita sala del palazzo comunale; qualora, circostanze speciali o gravi, giustificati motivi di ordine pubblico o di forza maggiore lo richiedano, il Presidente del Consiglio determina il diverso luogo di riunione dandone motivazione nell'avviso di convocazione.

In ogni caso il luogo di riunione non potrà essere fissato fuori dal territorio comunale.

In occasione delle sedute del Consiglio viene esposta all'esterno del palazzo comunale, per l'intera giornata, la bandiera della repubblica e dell'Unione Europea.

Art. 4 Sessioni

Il Consiglio comunale si riunisce in sessioni ordinarie o urgenti.

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria ogni trimestre nei giorni ed ore indicati nell'avviso di convocazione contenente l'elenco degli argomenti da trattare.

In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in seduta straordinaria ed urgente.

Art. 5 Convocazione

Il Consiglio comunale è convocato dal Presidente del Consiglio mediante avvisi scritti.

Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta, quando lo richieda, per iscritto, almeno un quinto dei Consiglieri assegnati o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

La richiesta suddetta deve contenere, oltre all'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno, le eventuali proposte di deliberazioni al riguardo.

Copia della richiesta deve essere presentata al Segretario Generale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei pareri di legge sulle eventuali proposte di deliberazioni.

In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, previa diffida, provvede l'Assessorato Regionale Enti Locali.

Art. 6

Convocazione d'urgenza

Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati affari per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.

In questo caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della seduta e contemporaneamente devono essere depositati i documenti relativi agli affari da trattare.

I motivi di urgenza possono essere sindacati dal Consiglio il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che ogni provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

Le presenti disposizioni si applicano anche per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

Art. 7

Ordine del giorno

L'ordine del giorno consiste nell'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna, seduta.

Spetta al Presidente del Consiglio il potere di compilarlo, integrarlo e rettificarlo, dando la precedenza alle proposte del Sindaco.

Devono, in ogni caso, essere iscritti all'ordine del giorno, con precedenza assoluta, gli argomenti relativi alla piena ricomposizione degli organi istituzionali del Comune.

La decisione del Presidente del Consiglio, sentito il Segretario Generale, di non iscrivere all'ordine del giorno le proposte dei Consiglieri, va comunicata per iscritto al proponente o al primo dei proponenti entro la data della riunione del Consiglio; tuttavia il Presidente del Consiglio è sempre tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del Consiglio, in occasione della prima adunanza utile successiva alla presentazione della richiesta, gli argomenti dei quali venga richiesta per iscritto la trattazione da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.

In ogni caso le proposte di deliberazione devono essere formulate per iscritto dal proponente e depositate nell'Ufficio del Segretario Generale il quale provvederà alla raccolta dei pareri previsti dall'art. 53 della Legge n. 142/90.

Art. 8

Avviso di convocazione

L'avviso di convocazione del Consiglio, unitamente al relativo O.d.G. così come ogni altro documento inerente i Consiglieri, sarà inoltrato a mezzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) Istituzionale, della quale rimarrà traccia presso l'Archivio Comunale.

Nel caso in cui il Consigliere lo richieda, l'avviso potrà essere inoltrato a mezzo Posta Elettronica Certificata Personale.

Qualora il sistema elettronico sia momentaneamente non utilizzabile, l'avviso di convocazione sarà inoltrato secondo i tradizionali mezzi a disposizione, cioè per il tramite il Messo Comunale o altro idoneo personale, il quale procederà come per legge.

Il Messo o altro idoneo personale, rimetterà all'Ufficio competente le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.

I Consiglieri che non risiedono nel Comune devono designare entro dieci giorni dalla proclamazione un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Segretario Generale, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, qualora non ci si possa avvalere della PEC, esonerando l'Ente da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma e qualora non ci si possa avvalere della PEC come per legge, il Presidente provvede a far notificare l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere.

L'avviso deve indicare il giorno, l'ora e luogo, di riunione precisando se si tratta di prima o di seconda convocazione e deve contenere l'elenco degli oggetti da trattare – ordine del giorno in seduta pubblica o segreta.

L'avviso deve essere consegnato:

- per le sessioni ordinarie, almeno cinque giorni prima della riunione;
- per le convocazioni d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Art. 9 Pubblicità

L'ordine del giorno di ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente quello della riunione.

Il Presidente del Consiglio dà pubblico avviso alla cittadinanza della convocazione del Consiglio mediante l'affissione di appositi manifesti nei quali sono indicati almeno il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.

Art. 10 Deposito e consultazione degli atti - Rilascio copie

Per le sedute straordinarie ed urgenti nessuna proposta può essere sottoposta all'esame del Consiglio se non viene depositata, con tutti i documenti necessari, almeno ventiquattro ore prima di quella di inizio della seduta.

All'inizio della seduta le proposte ed i documenti devono essere depositati nella sala dell'adunanza a disposizione dei Consiglieri.

Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri hanno diritto di prendere visione e di avere copia delle proposte di deliberazione.

Art. 11

Informazioni ai Consiglieri

I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dai responsabili dei servizi e degli uffici, le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.

A tal fine, gli stessi rivolgono richiesta di informazione, verbalmente, ai soggetti indicati nel comma precedente i quali, nell'ambito delle rispettive competenze, devono fornire tutte le notizie ufficialmente a loro conoscenza.

I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 11 bis

Indennità di presenza

1) Ai Consiglieri Comunali viene riconosciuto, per l'effettiva partecipazione alle sedute consiliari, un gettone di presenza, nella misura prevista dalla normativa in materia.

2) L'effettiva partecipazione è da intendersi concretizzata al verificarsi congiunto delle seguenti fattispecie:

- a. Presenza del Consigliere all'adunanza per un tempo minimo pari ad almeno i 2/3 della durata dell'adunanza medesima;
- b. Presenza del Consigliere alla trattazione e votazione di almeno i 2/3 dei punti posti all'o.d.g. che risulteranno esitati dal Consiglio Comunale.

3) Nessun gettone spetta ai Consiglieri presenti in caso di seduta andata deserta per mancanza del quorum strutturale.

4) Il gettone di presenza non è cumulabile con altri gettoni eventualmente spettanti per l'effettiva partecipazione del Consigliere anche ad eventuali adunanze delle Commissioni, nell'ambito della medesima giornata.

5) Ai fini della verifica per la corresponsione del gettone di presenza, il Consigliere è tenuto a comunicare obbligatoriamente l'ingresso e l'uscita dall'Aula consiliare.

6) I Consiglieri Comunali, ove intervengono ai lavori dell'organo dopo il loro inizio, hanno l'obbligo di far constatare la loro presenza e l'orario di accesso al Segretario Generale. In mancanza, la loro presenza sarà annotata con decorrenza oraria coincidente con un eventuale loro intervento o con riferimento ad una eventuale votazione, se possibile; se non risultasse comunque consentito individuare l'orario di accesso del Consigliere, allo stesso non potrà riconoscersi il gettone di presenza.

7) I Consiglieri Comunali, ove si allontanino definitivamente dall'Aula dei lavori prima della fine degli stessi, hanno l'obbligo di comunicarlo facendo constatare l'orario di allontanamento al Segretario Generale, in mancanza la loro assenza sarà annotata con decorrenza oraria coincidente con l'ultima votazione a cui il Consigliere abbia partecipato, ovvero con decorrenza coincidente con l'ultimo dato temporale utile in cui risulti con certezza la presenza ai lavori dell'organo; se non risultasse comunque consentito individuare l'orario di allontanamento del Consigliere, allo stesso non potrà riconoscersi il gettone di presenza.

8) Il tempo della seduta utilmente computabile per riconoscere l'effettiva partecipazione è quello coincidente con il complesso dell'attività lavorativa del Collegio, computandosi utilmente, pertanto, l'intervallo in cui la seduta risulti sospesa secondo determinazione del Collegio o del suo Presidente per motivi riconducibili all'attività istituzionale medesima.

9) L'allontanamento temporaneo dall'Aula del Consigliere Comunale per astensione obbligatoria dalla trattazione di un punto posto all'ordine del giorno, o l'astensione dal voto o la mancata votazione, di natura politica, previa dichiarazione, sul punto posto all'ordine del giorno, non pregiudica l'effettiva partecipazione al Consiglio, purché di ciò si dia atto nel verbale di seduta.

CAPO II

SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE

Art. 12

Sindaco, Giunta e Revisori dei conti

Il Sindaco, o un Assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni di Consiglio. Il Sindaco e i membri della Giunta possono intervenire alle medesime riunioni senza diritto di voto.

I Revisori dei conti possono essere invitati dal Presidente del Consiglio ad intervenire alle sedute del Consiglio per relazionare o dare informazioni ai Consiglieri.

La non partecipazione del Sindaco o dell'Assessore delegato non inficia sulla regolarità della seduta e della legittimità degli atti.

Art. 13

Apertura dell'adunanza. Numero legale

L'adunanza del Consiglio comunale si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

Essa è valida, agli effetti deliberativi, se è raggiunto il numero legale.

Il numero legale viene accertato mediante appello nominale.

Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la maggioranza dei Consiglieri in carica.

La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Se alla ripresa dei lavori manca il numero legale, la seduta, anche se è l'ultima della sessione, è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno, senza ulteriore avviso di convocazione.

Nella seduta di prosecuzione è sufficiente, per la validità delle deliberazioni, l'intervento di 1/3 dei Consiglieri assegnati, con arrotondamento all'unità superiore in caso di frazione decimale. La eventuale mancanza di 1/3 dei Consiglieri assegnati, che determina la cessazione dei lavori della seduta, non pregiudica le ulteriori sedute della sessione in corso.

Soltanto nella seduta di prosecuzione, anche se all'inizio è presente la maggioranza dei Consiglieri, non è consentita, durante i lavori della seduta, l'applicazione delle disposizioni di cui al 5° comma.

Art. 14

Pubblicità delle sedute - Sedute segrete

Le sedute del Consiglio sono, di regola, pubbliche; sono segrete quando si debbano trattare deliberazioni concernenti persone, che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle qualità delle persone stesse.

Quando nella trattazione di un affare, in seduta pubblica, si verifichi la situazione di cui sopra, il Consiglio, su proposta motivata del Presidente, di un Consigliere o del Segretario Generale ed a maggioranza di voti espressi in forma palese, delibera il passaggio alla seduta segreta, dandone atto a verbale con espressa annotazione dei motivi.

Durante la seduta segreta possono restare in aula i Consiglieri, il Segretario, il Sindaco e gli Assessori, se la seduta riguarda argomenti sui quali gli stessi hanno diritto di intervenire nella discussione.

Art. 15

Accesso nell'aula consiliare

Durante le sedute possono avere accesso nell'aula del Consiglio, oltre ai Consiglieri Comunali, ai componenti della Giunta, al Segretario Generale, ai Revisori dei Conti ed ai dipendenti nominativamente assegnati al servizio d'aula, soltanto le persone delle quali è stata disposta la audizione e quelle invitate dal Sindaco, in considerazione della natura delle questioni poste all'ordine del giorno.

Apposito spazio dell'aula è riservato ai giornalisti e tecnici degli organi di informazione che siano espressamente autorizzati dal Presidente.

Art. 16

Disciplina delle adunanze

Esaurite le formalità preliminari, il Presidente può fare eventuali comunicazioni d'uso su fatti o circostanze che possono interessare il Consiglio; quindi dà inizio alla discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno seguendo la progressione dello stesso.

È facoltà del Presidente o di un Consigliere proporre mutamenti alla progressione dell'ordine del giorno; sulla proposta il Consiglio delibera per alzata di mano, senza discussione.

Durante l'adunanza sono vietati discorsi e comportamenti incompatibili con la dignità dell'istituzione consiliare; sono altresì vietati atti e parole capaci di suscitare disordini.

Art. 17

Comportamento dei Consiglieri

I Consiglieri, di norma, parlano dal proprio seggio, in piedi.

Chi intende parlare ne fa richiesta al Presidente che concede la parola secondo l'ordine di prenotazione.

Ogni intervento deve riguardare solamente l'argomento in discussione, tuttavia si possono fare, in qualsiasi momento, interventi per un richiamo al regolamento.

Non sono ammessi interventi in forma di dialogo.

Per nessun motivo il Presidente può espellere un Consigliere dall'aula; se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama. Il Consigliere può dare spiegazioni in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo. Se il Consigliere persiste nel comportamento irregolare, il Presidente gli interdice la parola. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante il richiamo, persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta ed eventualmente scioglierla.

Art. 18

Comportamento del pubblico

Il pubblico assiste alle sedute nella parte della sala consiliare ad esso riservata.

Le persone, che assistono debbono essere inermi, restare in silenzio, astenersi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione e mantenere un contegno corretto. Tutti coloro che si trovano nella sala dell'Adunanza debbono stare a capo scoperto ed indossare un abbigliamento consono al luogo.

Nelle sedute pubbliche il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche ordinarne l'arresto, ponendolo, in tal caso, immediatamente a disposizione della autorità di pubblica sicurezza.

Quando sorga un tumulto nella sala delle adunanze e risultino vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e la seduta è sospesa fino a quando egli non riprenda il suo posto. Se, ripresa la seduta, il tumulto prosegue, il Presidente può nuovamente sospenderla a tempo determinato ovvero toglierla definitivamente. In questo caso, il Consiglio dovrà essere riconvocato a domicilio.

Art. 19

Presidenza

Il Consiglio, salvo diversa disposizione di legge, è presieduto dal Presidente; in sua assenza o impedimento, la presidenza spetta al Vicepresidente e, in caso di assenza di questi, al Consigliere presente che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali.

Art. 20

Scrutatori

All'inizio della seduta, accertato il numero legale degli intervenuti, il Presidente designa, fra i Consiglieri presenti, tre Scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni e nell'accertamento dei relativi risultati.

Art. 21

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente dirige e modera la discussione sugli argomenti da trattare nell'ordine di iscrizione indicato nell'avviso di convocazione secondo le norme del presente regolamento; in particolare, concede la facoltà di parlare sui singoli argomenti, illustra i termini delle questioni su cui si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni e dichiara l'apertura e la chiusura delle sedute.

La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere proseguita per l'ulteriore discussione o per la votazione in una successiva seduta. In caso di opposizione, sulla proposta decide il Consiglio seduta stante, senza discussione, con la maggioranza dei votanti.

Il Presidente è inoltre investito di potere discrezionale per il mantenimento dell'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni; ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza.

Il Presidente può invitare nella sala i funzionari comunali perché relazionino o diano informazioni e può, altresì, invitare consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Ente per fornire illustrazioni e chiarimenti.

Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti loro dal Presidente o dai Consiglieri, le persone suddette vengono congedate e lasciano l'aula.

Art. 22

Ordine della seduta

Nessuna proposta di deliberazione può essere sottoposta al Consiglio comunale se non sia iscritta all'ordine del giorno.

Il Presidente, il Consigliere, il Sindaco o l'Assessore, illustrano la proposta di deliberazione facendo constare, in particolare, l'esistenza ed il tenore dei pareri espressi ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990 n.142 così come recepito dall'articolo 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991 n.48.

Esaurita l'illustrazione della proposta e nessuno chiedendo la parola, si procede subito alla votazione.

La discussione, cui possono prendere parte tutti i Consiglieri, ognuno dei quali deve ottenere la parola dal Presidente, segue questo ordine:

- discussione generale seguita da eventuale proposta di rinvio e votazione sugli ordini del giorno;
- discussione particolareggiata dell'argomento nei suoi articoli o parti, con eventuale presentazione di emendamenti ed aggiunte e relative votazioni;
- votazione complessiva sulla proposta di deliberazione.

Possono, inoltre, intervenire nella discussione il Sindaco e gli Assessori senza diritto al voto.

Art. 23

Norme per la discussione

La parola è concessa ai Consiglieri, al Sindaco ed agli Assessori per turno, seguendo l'ordine di iscrizione.

Nella trattazione di ogni argomento all'ordine del giorno, ciascun Consigliere Capogruppo (o all'uopo incaricato dal suo gruppo) può parlare due volte; gli altri Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori una sola volta.

Ogni intervento, deve essere contenuto nel limite di tempo di 15 minuti.

La conferenza dei capigruppo ha, in ogni caso, la facoltà di fissare limiti di tempo più ampi di quelli indicati sopra; delle decisioni in tal senso, il Presidente avvisa il Consiglio all'inizio della seduta o della discussione sull'argomento.

Ciascun Consigliere ha comunque diritto di intervenire per porre questioni pregiudiziali o sospensive, per fatto personale, per richiamo al regolamento o all'ordine dei lavori con interventi contenuti nel più breve tempo possibile.

Trascorsi i termini dell'intervento, il Presidente richiama l'oratore e, se del caso, gli toglie la parola; l'oratore può appellarsi al Consiglio precisando il tempo che richiede per concludere e il Consiglio decide, senza discussione, a maggioranza dei votanti.

Art. 24

Emendamenti

Gli emendamenti e sotto-emendamenti alle proposte di deliberazione devono essere presentati da ogni Consigliere in forma scritta.

L'emendamento è la sostituzione, la soppressione o l'aggiunta di parole al testo della proposta di deliberazione.

Il sotto-emendamento è l'emendamento di un emendamento già presentato.

Gli emendamenti ed i sotto-emendamenti proposti devono essere depositati di norma presso la Segreteria Comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione del Consiglio; possono altresì essere presentati in corso di seduta.

Gli emendamenti ed i sotto-emendamenti con effetti modificativi nei confronti delle proposte di deliberazione dovranno essere corredati dei pareri di cui all'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142 così come recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. n.48/91.

Art. 25

Questione pregiudiziale e sospensiva

La questione pregiudiziale si ha quando viene proposto che un argomento non debba discutersi; quella sospensiva è, invece, una richiesta di rinvio detta trattazione dell'argomento.

Tali questioni possono essere presentate prima dell'inizio della discussione o nel corso di questa; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere avanzata da non meno di due Consiglieri.

Tali proposte vengono discusse e poste in votazione prima di procedere o proseguire le discussioni di merito.

Art. 26

Fatto personale

Costituisce "fatto personale" il giudizio espresso sulla condotta di un Consigliere comunale o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.

In ogni momento i Consiglieri possono chiedere la parola per "fatto personale", indicando in che consista il fatto stesso. Il Presidente decide sull'esistenza o meno del fatto personale e, in caso di dissenso, decide il Consiglio, senza discussione per alzata di mano.

Art. 27

Chiusura della discussione

Il Presidente, esaurito il dibattito sull'argomento all'ordine del giorno, dichiara chiusa la discussione.

Il Consiglio su proposta del Presidente o di almeno tre Consiglieri, può dichiarare, a maggioranza, la chiusura della discussione quando, pur essendovi altre richieste d'intervento, ritenga che esse abbiano carattere pretestuoso o dilazionatorio, dato che l'argomento è stato sufficientemente dibattuto.

Ciò può avvenire solo dopo che sia almeno intervenuto un Consigliere per ciascun gruppo, di modo che sia stato possibile conoscere l'opinione di tutti i gruppi, salvo che alcuni di essi dichiarino di rinunciare all'intervento.

Art. 28

Dichiarazione di voto

Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.

Il tempo concesso per queste dichiarazioni non può superare i cinque minuti per ogni gruppo consiliare.

Art. 29

Astensione dal voto

Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto ed eventualmente specificarne i motivi.

Il tempo massimo concesso per tali dichiarazioni è di cinque minuti.

Art. 30
Obbligo di astensione

I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni cui hanno interesse a norma di legge; in tal caso debbono allontanarsi dalla sala delle adunanze all'inizio della trattazione dell'argomento, dandone comunicazione al Segretario Generale che lo fa constare nel verbale.

Art. 31
Revoca o modifica di precedenti deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio recanti modificazioni o revoca di precedenti deliberazioni si avranno come non avvenute ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.

Le deliberazioni che contrastano, in tutto o in parte, con prescrizioni di piani, programmi od altri atti di indirizzo generale, devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti.

Art. 32
Ora di chiusura della seduta

L'ora entro la quale si concludono le sedute è stabilita a maggioranza periodicamente dalla conferenza dei capigruppo su proposta del Presidente.

Il Consiglio può decidere, all'inizio o nel corso della seduta, di continuare i lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli affari che hanno particolare importanza o urgenza.

Art. 33
Rinvio della seduta ad altro giorno

Quando all'ora prevista per la chiusura della discussione non sia stata ultimata la trattazione degli affari iscritti all'ordine del giorno e ove nell'avviso di convocazione ne sia stata prevista la prosecuzione nei giorni successivi già stabiliti, il Presidente sospende la seduta ed avverte che la stessa proseguirà nel giorno stabilito ed all'ora fissata.

Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il Consiglio dovrà essere riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito.

Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per l'adunanza che rimane seduta di prima convocazione.

Art. 34
Termine della seduta

Esaurita la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara conclusa la seduta.

Quando si giunge all'ora fissata per la conclusione della seduta, viene continuata e conclusa la trattazione dell'affare in discussione e si procede alla votazione sullo stesso, effettuata la quale il Presidente dichiara terminata la seduta e precisa se la stessa proseguirà in giorno già stabilito nell'avviso di convocazione oppure avverte che il Consiglio verrà riconvocato a domicilio per completare la trattazione degli affari rimasti.

CAPO III
INTERROGAZIONI E MOZIONI

Art.35
Norme Comuni

Al fine di espletare la loro funzione, i Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, hanno il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano l'attività del Comune e la collettività amministrata.

Art. 36
Interrogazione

L'interrogazione consiste nella domanda scritta rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere se un determinato fatto sia vero o se alcuna informazione sia pervenuta in merito al Sindaco stesso od alla Giunta, o se il Sindaco o la Giunta abbiano preso o stiano per prendere talune risoluzioni su oggetti determinati.

L'interrogazione deve essere sempre formulata in modo chiaro, conciso ed in termini corretti.

Art. 37
Svolgimento delle interrogazioni

Le interrogazioni, ai sensi dell'art.27 della L.R.n.7/92, devono essere presentate per iscritto alla Segreteria del Comune ed il Sindaco è tenuto a rispondere entro 30 giorni.

E' consentita la presentazione di interrogazioni nelle adunanze consiliari, a tal fine sarà inserito apposito argomento all'ordine del giorno nella parte iniziale o finale della seduta.

Lo svolgimento delle interrogazioni non potrà occupare più di mezz'ora per ogni adunanza Consiliare.

Il Sindaco o un Assessore possono dare risposta immediata all'interrogazione se dispongono degli elementi necessari, in caso contrario ne prendono atto e si riservano di dare risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione.

Qualora l'interrogante non sia soddisfatto della risposta potrà richiedere espressamente una risposta scritta.

Art. 38

Mozioni

La mozione è intesa a promuovere un ordine del giorno da parte del Consiglio Comunale e deve essere proposta almeno da tre Consiglieri o anche da un singolo Consigliere ove la consistenza del Gruppo non raggiunga le tre unità.

Le eventuali mozioni vengono trattate dopo esaurito l'ordine del giorno, tranne che il Consiglio con votazione, senza alcuna discussione, non determini di trattare in altra seduta.

Le mozioni vengono svolte da uno solo dei presentatori e per non più di dieci minuti.

Sulle mozioni possono iscriversi a parlare i Consiglieri, i quali possono intervenire per non più di cinque minuti.

Esaurita la discussione, la mozione viene posta in votazione.

Art. 39

La mozione d'ordine

La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere ed approvare votando una deliberazione, siano osservate le leggi ed il presente regolamento.

Il Presidente decide se il richiamo sia giustificato e da accogliersi e provvede quindi di conseguenza.

Art. 40

Ordine del giorno urgente

E' facoltà dei Consiglieri Comunali chiedere, nel corso della seduta, il pronunciamento del Consiglio in uno specifico argomento, anche se non iscritto all'ordine del giorno.

Tale richiesta, che comporta l'adozione di un voto deliberativo al termine della discussione, definito "Ordine del giorno", è ammissibile solamente se trattasi di argomento urgente e di grande rilevanza, proposto da un Consigliere Comunale. La discussione è articolata nella lettura della proposta, di un solo intervento da parte del portavoce di ogni gruppo Consiliare e le eventuali dichiarazioni di voto.

La ammissibilità della trattazione dell'argomento è di competenza del Presidente, sentiti i Capigruppo, previo parere da parte del Segretario Generale.

CAPO IV VOTAZIONI

Art. 41 Forme di votazione

I Consiglieri votano, di norma, in forma palese per alzata di mano o per appello nominale. È consentito, altresì, sia per le operazioni per le quali è previsto il voto palese, sia per quelle per cui è previsto il voto segreto, con esclusione di quelle nelle quali è prevista l'indicazione dei nomi, l'utilizzo di impianti per la votazione elettronica.

Le deliberazioni che importano valutazioni o apprezzamenti di persone si prendono a scrutinio segreto.

Art. 42 Votazione per appello nominale

La votazione per appello nominale è concessa tutte le volte che lo domandino almeno due Consiglieri.

Per questa votazione il Presidente indica il significato del "sì" e del "no"; il Segretario esegue l'appello ed annota a verbale il voto espresso da ciascun Consigliere ad alta voce. Il Presidente, assistito dagli Scrutatori, riscontra il risultato della votazione.

Art. 43 Controprova

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova se un Consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato e, comunque, prima che si passi ad altro oggetto. Il Presidente, assistito dagli Scrutatori, accerta il risultato della controprova e, se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.

Art. 44 Votazione a scrutinio segreto

La votazione a scrutinio segreto si esegue, di regola, con schede o palline.

Lo spoglio delle schede ed il conteggio delle palline è fatto dal Presidente con assistenza degli Scrutatori.

Art. 45 Esito della votazione

Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi e dallo Statuto, per i quali si richiede un "quorum" speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio

Comunale s'intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei presenti. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei presenti.

I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e nel numero dei presenti. Coloro che votano scheda bianca sono computati come votanti, gli astenuti si computano come presenti ma non votanti.

In caso di parità di voti la proposta non è approvata.

Salvo che la legge non disponga diversamente, non si può procedere, in alcun caso, al ballottaggio e la proposta non approvata o respinta non può, nella stessa seduta, essere ulteriormente oggetto di discussione e votazione.

Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli Scrutatori, cui compete anche verificare la regolarità della votazione, proclama l'esito della votazione stessa, specificando il numero dei voti favorevoli, di quelli contrari e degli astenuti.

Se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

Qualora sorga contestazione circa il risultato o la validità della votazione, su di essa decide il Consiglio seduta stante.

Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi.

Proclamato l'esito della votazione, ove non siano sorte contestazioni, le schede della votazione stessa possono essere distrutte.

CAPO V VERBALI

Art. 46

Redazione e contenuto

I verbali delle adunanze sono redatti a cura del Segretario Generale.

Nei verbali devono essere indicati:

- l'anno, il mese, il giorno, l'ora ed il luogo della adunanza;
- le modalità osservate per la convocazione;
- i Consiglieri presenti e quelli assenti;
- l'eventuale presenza del Sindaco e degli Assessori;

- l'oggetto della proposta di deliberazione ed il relatore della stessa;
- il testo della proposta con i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142 così come recepito nell'ambito della Regione Siciliana dall'art.1 comma 1 lettera i) della L.R.11 dicembre 1991, n.48;

- i Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori intervenuti nella discussione sulla proposta con eventuale sintesi degli interventi, se ritenuti necessari, per la migliore comprensione dei contenuti del dibattito, ovvero quando i Consiglieri abbiano chiesto di inserire a verbale le proprie dichiarazioni;

- il sistema di votazione, il numero dei Consiglieri votanti e l'indicazione dei Consiglieri astenuti e di quelli che hanno votato contro;

- il numero delle schede bianche e delle schede nulle;

- il nome dei Consiglieri Scrutatori.

Per la compilazione dei verbali il Segretario è coadiuvato dal Vicesegretario o da altri impiegati della segreteria.

I verbali delle sedute possono essere costituiti dalla raccolta delle deliberazioni adottate nelle sedute stesse.

Il Segretario Generale si può avvalere di strumenti di registrazione audio-visiva, se funzionanti, citandoli nel verbale; in tal caso il Segretario potrà elencare i soggetti intervenuti nel dibattito e dovrà specificare nel verbale stesso che *“Il file audio-video che riproduce fedelmente lo svolgimento della seduta è pubblicato sul sito dell’Ente, nell’apposita sezione del sito, al seguente link:”*.

Le sedute del Consiglio Comunale, se registrate su supporto audio-visivo e citate nel rispettivo verbale, verranno pubblicate in apposita sezione del sito del Comune.

Art. 47

Dichiarazioni a verbale

Ogni membro del Consiglio ha diritto di chiedere, nel corso della seduta, che nel verbale si facciano constare il suo voto ed il motivo del medesimo; ha inoltre facoltà di chiedere che nel verbale stesso siano inserite brevi dichiarazioni.

I membri del Consiglio possono altresì richiedere al Presidente, che i loro interventi vengano riportati integralmente a verbale; in tal caso il testo scritto dell'intervento va consegnato al Segretario.

Eventuali ingiurie, calunnie o dichiarazioni offensive e diffamatorie non debbono mai essere riportate a verbale; tuttavia, se lo richiede il Presidente o il Consigliere che si ritiene offeso, le stesse possono essere riportate a verbale in modo conciso con l'indicazione di chi ne ha fatto richiesta.

Art. 48

Verbali delle sedute segrete

Nei verbali delle sedute segrete non viene portata la discussione.

Art. 49

Firma dei verbali (*)

I verbali sono firmati dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Generale.

Art. 50

Esclusione del Segretario Generale ()**

Quando il Segretario Generale ha per legge l'obbligo di astenersi ed in assenza del Vice Segretario, il Consiglio sceglie uno dei suoi componenti a svolgere le funzioni di Segretario con l'obbligo di darne espressa mansione nel verbale. In tal caso il Segretario deve ritirarsi dalla sala dell'adunanza durante la discussione e la votazione.

(*) I verbali devono essere firmati anche dal Consigliere Anziano ai sensi dell'art. 186 dell'O.R.E.L., - Dec. CO.RE.CO. Centrale seduta del 07/01/1999, n 44 prot. n. 9219.

(**) L'art. 50 è stato cassato dal CO.RE.CO Centrale di Palermo nella seduta del 07/01/1999 con decisione n. 44 prot. n. 9219.

Art. 51

Approvazione dei verbali

I verbali sono di norma sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale in una seduta successiva a quella alla quale si riferiscono.

I verbali devono essere posti a disposizione dei Consiglieri dal terzo giorno precedente quello dell'adunanza in cui saranno sottoposti all'approvazione.

I verbali s'intendono approvati qualora nessun chiedo rettifiche o integrazioni.

Art. 52

Rettifiche dei verbali

Il Consigliere che propone rettifiche o integrazioni del verbale deve formulare esattamente i termini di quanto intende che sia cancellato o inserito nel verbale stesso.

Nel formulare tali proposte non è ammissibile rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'affare.

Sulle proposte il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni.

Se vengono manifestate contrarietà, possono parlare per cinque minuti, oltre il proponente, un Consigliere a favore e uno contro. Dopo tali interventi il presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica.

Le proposte di rettifica accolte ed approvate sono registrate nel verbale della seduta in corso e la modifica viene annotata a margine o in calce al verbale della seduta a cui si riferisce.

Le annotazioni sono redatte a cura del Segretario Generale, sono dallo stesso sottoscritte e portano l'indicazione della data della seduta nella quale sono state approvate.

Art. 53

Depositi dei verbali

I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell'archivio a cura del Segretario Generale.



MUNICIPIO DELLA CITTÀ DI PATTI

Città Metropolitana di Messina

REGOLAMENTO

PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI

E

DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

CAPO I

Gruppi Consiliari

Art. 1

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista, formano un gruppo consiliare. Il Consigliere che intende appartenere a un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, allegando la dichiarazione scritta di accettazione da parte del nuovo gruppo.
2. Ciascun gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri, nel caso però che una lista abbia avuto eletto un solo Consigliere o che tale situazione si verifichi successivamente, al Consigliere stesso è riconosciuto il diritto di costituirsi in gruppo.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio e al Segretario Generale, entro il giorno precedente quello della prima riunione del Consiglio neo-eletto, il nome del proprio Capo-gruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere del gruppo più anziano per voti.
4. Può essere costituito un gruppo misto composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano avuto un solo candidato eletto e/o da Consiglieri receduti da altri gruppi.
5. In ogni caso, due o più Consiglieri comunali eletti nella medesima lista, potranno costituire un autonomo Gruppo consiliare all'interno della lista stessa".

Art. 2

Commissione denominata "Conferenza dei Capigruppo"

1. E' costituita la Commissione dei Capigruppo, denominata Conferenza, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle funzioni a Lui spettanti quale Presidente delle adunanze.
2. La Conferenza è, ad ogni effetto di legge, Commissione Consiliare.
3. Il Segretario della Commissione dei Capigruppo viene nominato secondo le modalità previste dal comma 11 del presente articolo.
4. La Presidenza della Conferenza spetta al Presidente del Consiglio che la convoca, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, anche su richiesta del Sindaco o di un Capogruppo consiliare.
5. La conferenza dei Capigruppo deve comunque essere convocata prima di ogni sessione Consiliare.
6. I Capigruppo possono delegare, per iscritto, a partecipare a singole sedute anche Consiglieri dello stesso gruppo.

7. Alla Conferenza dei Capigruppo è invitato il Vice Presidente del Consiglio.
8. La conferenza dei Capi-gruppo è competente:
 - in materia di regolamento dei lavori del Consiglio, interpretando o proponendo modifiche alle norme del presente Regolamento;
 - in materia di organizzazione dei lavori e di svolgimento delle adunanze del Consiglio;
 - in particolari argomenti ad essa attribuiti dal Consiglio Comunale.
9. Le decisioni della Conferenza dei Capigruppo prese all'unanimità e con la partecipazione dei rappresentanti di tutti i gruppi consiliari, sono vincolanti.
10. Le proposte della conferenza dei Capigruppo su argomenti politico-amministrativi di ordine generale sono illustrate al Consiglio dal Presidente.
11. Alla conferenza dei Capigruppo partecipa il Segretario Generale o un funzionario dallo stesso incaricato che cura la redazione del verbale.

CAPO II

Commissioni Consiliari

Art. 3

Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 31 della Legge N. 142/90 come recepito dall'art. 1 comma 1° lett. e) della L.R. 11 Dicembre 1991 n° 48 e dell'art. 15 dello Statuto del Comune di Patti, sono istituite in seno al Consiglio Comunale le Commissioni permanenti di studio, di consultazione, proposta e programmazione, il cui numero non può essere superiore a 6 (sei), oltre la Commissione Consiliare denominata conferenza dei Capigruppo.

Art. 4

Commissioni Permanenti

1. Le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato ad adottare deliberazioni potranno essere esaminate preventivamente da Commissioni consiliari permanenti istituite in seno al Consiglio stesso, formate da Consiglieri comunali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, su designazione dei rispettivi gruppi, delle quali il Consiglio prende atto. In deroga a quanto sopra, la Conferenza dei Capigruppo prescinde da ogni criterio di proporzionalità, rappresentando esclusivamente i gruppi regolarmente costituiti in Consiglio.

2. I pareri delle Commissioni hanno carattere consultivo, vengono espressi nei termini e con le modalità previste dalla legge e non possono vincolare il Consiglio Comunale nelle proprie determinazioni.
3. Si prescinde comunque dal parere ove lo stesso non sia reso entro 3 giorni dalla convocazione della commissione ad opera del Presidente della stessa, ovvero nei casi di urgenza riconosciuti in modo motivato dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco entro 24 ore dalla ricezione della stessa.
4. Se gli affari rientrano nella competenza di più Commissioni, il parere sarà espresso dalla Commissione cui l'affare più direttamente attiene, attivata dal Presidente del Consiglio Comunale. Se due o più Commissioni sono in pari misura specificatamente e direttamente competenti, il parere sarà espresso dalle Commissioni in seduta congiunta, presieduta e convocata dal Presidente del Consiglio Comunale.
5. In caso di dimissioni di un Componente della Commissione il Gruppo a cui il Consigliere appartiene indicherà il nominativo del sostituto che subentrerà di diritto al dimissionario, previa comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale e senza che l'eventuale ritardo pregiudichi i lavori della Commissione.
6. I Consiglieri che non possono partecipare alle sedute di una Commissione, potranno essere sostituiti di volta in volta da altro Consigliere, su designazione scritta dal loro Capogruppo, prima che venga dichiarata aperta la seduta della Commissione stessa.
7. In caso di dimissioni di un Consigliere della Commissione che sia componente unico del gruppo di appartenenza, il sostituto sarà designato dal Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

Art. 5

Numero e competenza delle Commissioni Permanenti

1. Le altre commissioni sono 6 (sei) e sono costituite ciascuna da 5 (cinque) Consiglieri. Le Commissioni hanno competenza nelle materie come appresso indicate:
 - a) I^ "Affari generali, Attività produttive e Sviluppo Economico, Personale";
 - b) II^ "Bilancio - Finanze - Patrimonio - Programmazione- Tributi";
 - c) III^ "Lavori Pubblici - Protezione civile-Centro Storico- Frazioni";
 - d) IV^ "Servizi Sociali - Politiche Giovanili - Pari Opportunità";
 - e) V^ "Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Tempo libero - Turismo e Spettacolo";
 - f) VI^ "Urbanistica - Ambiente- Viabilità".
2. Ogni Consigliere deve far parte almeno di una Commissione e comunque non più di 3 (tre), oltre la conferenza dei Capigruppo.

3. Il Consiglio può, altresì, costituire Commissioni Speciali per l'esame di particolari questioni, fissandone preventivamente la durata e i compiti.

Art.6

Nomina e composizione

1. I componenti delle Commissioni consiliari permanenti restano in carica per tutta la durata del Consiglio stesso. Le commissioni sono composte secondo criteri di proporzionalità rispetto alla rappresentanza di ciascun gruppo consiliare, assicurando, ove possibile, la presenza di tutti i gruppi in ogni Commissione.
2. Le Commissioni sono nominate dal Presidente del Consiglio, su designazione dei Capigruppo consiliari.
3. Nell'assegnazione si tiene conto, per quanto possibile, delle aspirazioni manifestate dai Consiglieri e delle loro attitudini in relazione alla natura del lavoro da svolgere in seno alla Commissione.
4. Qualora l'intesa di cui al precedente commi 1 e 2 non si raggiunga, l'assegnazione dei Consiglieri alle varie Commissioni viene effettuata dal Consiglio Comunale, con votazione a scrutinio segreto ed in seduta pubblica.
5. Per le votazioni di cui al precedente comma, ad ogni Consigliere viene data una scheda per ogni Commissione con la denominazione della Commissione non ancora completata a fianco delle quali sono tracciate tante righe quanti sono i Consiglieri da designare.
6. Il Consigliere viene assegnato alla Commissione nella quale ha riportato il maggior numero di voti.
7. L'assegnazione alle varie Commissioni da parte del Consiglio viene fatta per tutti i Consiglieri.
8. In caso di cessazione di un componente delle Commissioni, si procede alla sostituzione su designazione del Capogruppo interessato.

Art. 7

Insediamiento

1. La seduta per l'insediamento delle Commissioni si tiene a seguito dell'avvenuta nomina da parte del Consiglio e avviene entro 15 giorni dalla data di esecutività della relativa deliberazione del Consiglio medesimo.

Art. 8

Nomina del Presidente e del Vice Presidente

1. Ogni Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro 7 (sette) giorni dalla costituzione della Commissione stessa, elegge nel suo seno, con una prima votazione il Presidente e con una seconda il Vice Presidente.

2. In entrambe le votazioni ciascun componente può votare, a scrutinio segreto, soltanto per un nominativo.
3. Nella elezione del Presidente ed in quella del Vice Presidente risulta eletto il componente che riporta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti, nel caso in cui più componenti riportano egual numero di voti, risulta eletto il Consigliere più anziano per voti che ha riportato il maggior numero di preferenze.
4. Alle Commissioni Consiliari partecipa il Segretario Generale o un dipendente Comunale dallo stesso designato, che cura la redazione del verbale.

Art. 9

Competenze delle Commissioni Permanenti

1. Ciascuna Commissione Permanente è chiamata, secondo le proprie competenze, ad esaminare le proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio.
2. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.
3. E' facoltà della minoranza nominare un proprio relatore.
4. Delle nomine di cui ai commi 2 e 3, il Presidente della Commissione informerà tempestivamente il Presidente del Consiglio.
5. Le questioni definite dalle Commissioni devono essere poste all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.

Art. 10

Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Possono partecipare dietro richiesta delle Commissioni senza diritto a voto, con diritto alla parola, il Presidente del Consiglio, il Sindaco, i componenti della Giunta Comunale. Possono partecipare, altresì, dietro richiesta delle Commissioni stesse, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti.
2. Il Segretario Generale del Comune partecipa, previo accordo, qualora sia espressamente richiesto dal Presidente della Commissione o dal Presidente del Consiglio.
3. A richiesta del Presidente della Commissione, sentita la Commissione medesima, possono essere invitati per essere sentiti su argomenti specifici, soggetti e/o associazioni interessate, nonché rappresentanti di interessi diffusi.

Art. 11

Convocazioni delle Commissioni e Svolgimento dei relativi lavori

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente o nel caso di impedimento dal Vice Presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno, o quando gliene

faccia richiesta il Presidente del Consiglio, il Sindaco o l'Assessore al ramo o da almeno (due) componenti la Commissione.

2. L'ordine del giorno deve essere recapitato ai Componenti la Commissione, al Sindaco, all'Assessore sottoscrittore della propria deliberazione almeno 2 (due) giorni liberi prima della seduta, con le modalità previste dall'art. 8 del vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Consiliari;
3. In caso di urgenza l'avviso deve essere recapitato almeno 24 ore (ventiquattr'ore) prima della seduta.
4. I responsabili dei Settori hanno l'obbligo di depositare presso la segreteria delle Commissioni tutti gli atti necessari per l'esame dell'ordine del giorno di cui al 3° comma del presente articolo; ove questo non avvenisse il punto in questione non potrà essere trattato in Consiglio Comunale.
5. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la commissione.
6. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
7. La minoranza dissenziente potrà far verbalizzare i motivi del proprio dissenso.
8. Le Commissioni, su proposta del Presidente del Consiglio, del Presidente delle Commissioni stesse o della maggioranza dei loro Componenti, possono essere convocate presso altre istituzioni o enti.
9. Se all'ora di convocazione non si raggiunge il numero legale, il Presidente rinvia la seduta di un'ora. Se anche dopo un'ora non si raggiunge il numero legale, si procede a nuova convocazione.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla Commissione dei Capigruppo.

Art. 12

Validità delle sedute e votazione

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal presidente o da che ne fa le veci e dal segretario stesso.
2. Di ciascun verbale deve essere, a cura del Segretario, rimessa copia entro lo stesso giorno della riunione della Commissione presso la Segreteria generale dell'Amministrazione e data lettura, se richiesta, ai componenti della Commissione nella seduta successiva. In ogni caso il verbale contenente il parere viene trasmesso alla Segreteria degli atti del Consiglio immediatamente.
3. Compete, inoltre, al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare l'attestazione in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre la documentazione necessaria ai lavori della Commissione.

Art. 13
Verbale delle sedute

Il verbale delle sedute è redatto dal segretario della Commissione. Il medesimo è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14
Indennità di presenza

1. Ai componenti delle Commissioni viene riconosciuto per l'effettiva partecipazione alle sedute, un gettone di presenza, nella misura prevista dalla normativa in materia.
2. L'effettiva partecipazione è da intendersi concretizzata qualora il Consigliere partecipi alla seduta per un tempo minimo pari ad almeno i 2/3 della durata della seduta medesima, come da attestazione del segretario della Commissione, in calce al verbale.
3. Nessun gettone spetta ai Consiglieri presenti in caso di seduta andata deserta per mancanza del quorum strutturale.
4. Il gettone di presenza non è cumulabile con altri gettoni eventualmente spettanti per l'effettiva partecipazione del Consigliere ad altre adunanze delle Commissioni, o del Consiglio Comunale, nell'ambito della medesima giornata.

Art. 15
Abrogazione norme precedenti

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le disposizioni, normative contenute nel Capo VI° del vigente Regolamento del Consiglio e delle Commissioni Comunali.

Art. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione all'Albo pretorio dell'Ente per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.

SOMMARIO

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Disposizioni preliminari

- Art. 1 – Oggetto
- Art 2 - Diffusione

Capo I°-Adunanze

- Art 3 - Luogo delle riunioni
- Art 4 - Sessioni
- Art 5 - Convocazione
- Art 6 - Convocazione d'urgenza
- Art 7 - Ordine del giorno
- Art 8 - Avviso di convocazione
- Art 9 - Pubblicità
- Art 10 - Deposito e consultazione degli atti – Rilascio copie
- Art. 11 - Informazioni ai Consiglieri
- Art. 11 bis – Indennità di presenza

Capo II° - Svolgimento delle adunanze

- Art 12- Sindaco, Giunta e Revisori dei conti
- Art. 13 - Apertura dell'adunanza. Numero legale
- Art 14 - Pubblicità delle sedute - Sedute segrete
- Art 15 - Accesso nell'aula consiliare
- Art. 16 - Disciplina delle adunanze
- Art 17 - Comportamento dei Consiglieri
- Art 18 - Comportamento del pubblico
- Art. 19 - Presidenza
- Art 20 - Scrutatori
- Art 21 - Attribuzioni del Presidente
- Art 22 - Ordine della seduta
- Art. 23 - Norme per la discussione
- Art. 24 - Emendamenti
- Art 25 - Questione pregiudiziale e sospensiva
- Art 26 - Fatto personale
- Art 27 - Chiusura della discussione
- Art 28 - Dichiarazione di voto

Art 29 - Astensione dal voto
Art. 30 - Obbligo di astensione
Art. 31 - Revoca o modifica di precedenti deliberazioni
Art. 32 - Ora di chiusura della seduta
Art 33 - Rinvio della seduta ad altro giorno
Art 34 - Termine della seduta

Capo III - Interrogazioni e mozioni

Art 35 - Norme Comuni
Art 36 - Interrogazione
Art 37 - Svolgimento delle interrogazioni
Art. 38 - Mozioni
Art 39 - La mozione d'ordine
Art 40 - Ordine del giorno urgente

Capo IV – Votazioni

Art 41 - Forme di votazione
Art 42 - Votazione per appello nominale
Art. 43 - Controprova
Art. 44 - Votazione a scrutinio segreto
Art 45 - Esito della votazione

Capo V- Verbali

Art. 46 - Redazione e contenuto
Art. 47 - Dichiarazioni a verbale
Art 48 - Verbali delle sedute segrete
Art 49 - Firma dei verbali
Art. 50 - Esclusione del Segretario Generale
Art 51 - Approvazione dei verbali
Art. 52 - Rettifiche dei verbali
Art 53 - Depositi dei verbali

REGOLAMENTO
PER IL FUNZIONAMENTO DEI GRUPPI CONSILIARI
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Capo I – Gruppi Consiliari

Art 1 - Gruppi Consiliari

Art 2 – Commissione denominata “Conferenza dei Capigruppo”

Capo II – Commissioni Consiliari

Art. 3 – Disposizioni generali

Art. 4 - Commissioni Permanenti

Art 5 – Numero e competenza delle Commissioni Permanenti

Art 6 – Nomina e composizione

Art. 7 – Insediamento

Art. 8 – Nomina del Presidente e del Vice Presidente

Art. 9 - Competenze delle Commissioni Permanenti

Art. 10 – Partecipazione ai lavori delle Commissioni

Art. 11 – Convocazioni delle Commissioni e Svolgimento dei relativi lavori

Art. 12 – Validità delle sedute e votazione

Art. 13 – Verbale delle sedute

Art. 14 – Indennità di presenza

Art. 15 – Abrogazione norme precedenti

Art. 16 – Entrata in vigore